

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL**

**PROGETTO "CATALLUNIME"**

**TRA**

**Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali**

**dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito Dipartimento), con sede**

legale in MESSINA, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres , 31 – 98166 S. Agata

Messina - Italia, C.F.:80004070837, IVA: IT00724160833, Tel.:+(39)6765818 - PEC:

dipartimento.chibiofaram@pec.unime.it, rappresentato dal Direttore pro-tempore,

Prof. Sebastiano Campagna, nato il 10 luglio 1959 a Mazzarrà Sant'Andrea

(MESSINA)

**E**

**ALL4LABELS Management GmbH** - numero di registrazione HRB 19257 HL - (di

seguito Società), partner del progetto CATALLUNIME, con sede legale in Mollner

Landstr. 15, 22969, Witzhave / Germania, rappresentata da Günther Weymans, nato

il 25/09/1957, residente in Germania, Via Warthstrasse, n. 35, CAP: D-51674, Wiehl,

autorizzato a concludere il presente contratto;

Di seguito denominate singolarmente "Parti".

**Premesso che**

- Il Dipartimento svolge attività di ricerca nel settore di interesse della Società;
- Il Dipartimento e la Società intendono avviare una collaborazione al fine di svolgere attività di ricerca nell'ambito del progetto "CATALLUNIME", avente ad oggetto lo sviluppo e la produzione di colle destinate alla realizzazione di etichette ed altri materiali a basso impatto ambientale.

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto**

Le attività avranno ad oggetto lo sviluppo e la produzione di colle destinate alla realizzazione di etichette ed altri materiali a basso impatto ambientale.

L'attività, che sarà svolta anche al di fuori dell'Ateneo, sarà espletata senza alcun vincolo di subordinazione tra le Parti.

### **Art. 2 - Impegni del Dipartimento**

Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- fornire servizi e/o beni ai fini della creazione e/o della formulazione di adesivi per etichette che consentano il completo riciclo dell'etichetta e della bottiglia/contenitore, nel rispetto delle vigenti normative europee in materia di riciclo;
- fornire adesivi che consentano un processo di produzione sostenibile. Tale caratterizzazione e l'identificazione del rischio degli elementi chimici delle specifiche etichette sarà effettuata con indagini e caratterizzazioni specifiche dei prodotti organici utilizzati dall'Azienda al fine di evidenziare le componenti delle attività biologiche attraverso l'esecuzione di: test di citotossicità e funzionalità della membrana cellulare, analisi cromatografiche, test di ittiotossicità, analisi citometriche a flusso e analisi spettroscopiche (UV-Vis, fluorescenza, IR).

### **Art. 3 - Impegni della Società**

La Società si impegna a collaborare nello svolgimento delle attività di cui sopra, fornendo al Dipartimento i materiali oggetto di analisi e studio, nonché garantendo agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento medesimo la possibilità di assistere a scopi didattici presso la sede della medesima Società alle attività di ricerca meglio specificate agli artt. 1 e 2.

### **Art. 4 - Infrastrutture, attrezzature, risorse previste per la ricerca**

Le parti metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i materiali scientifici di rispettiva pertinenza nei limiti della relativa disponibilità, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 5 - Schema dei risultati della ricerca**

Fermo restando quanto indicato nei successivi articoli 6 e 7, le parti si impegnano ad inserire adeguate informazioni circa la collaborazione in ogni pubblicazione realizzata dalle stesse in cooperazione/collaborazione, nonché a rispettare i diritti di proprietà intellettuale riconosciuti a livello internazionale.

Qualora una delle Parti promuova e/o partecipi a mostre, congressi, convegni, seminari ed eventi similari, laddove intenda utilizzare ed esporre i risultati del presente accordo, sempre e solo per scopi scientifici, ovvero procedere alla pubblicazione di un apposito articolo scientifico, la stessa sarà tenuta ad informare preventivamente l'altra parte e comunque a citare il progetto in cui è stata effettuata la ricerca. Ciascuna Parte rimarrà in ogni caso proprietaria del know-how preesistente detenuto dalla stessa.

#### **Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale**

La proprietà dei risultati della ricerca sarà condivisa tra le parti.

Le parti si impegnano, in caso di trovati brevettabili, a non pubblicare o divulgare alcun tipo di informazione relativa al progetto fino al deposito della domanda di brevetto, o comunque senza aver prima ottenuto l'approvazione da parte di entrambe.

#### **Art. 7 Responsabile Scientifico**

Il Dipartimento nomina il Prof. Vincenzo Parrino, quale proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo.

La Società nomina l'Ing. Massimiliano Martino, nato il 31/01/1983, residente in Germania, presso Dr. Dorothea Erxleben Strasse 21, 41464, Neuss/ Germania in qualità di proprio referente e responsabile del presente Accordo.

Qualsiasi sostituzione dei responsabili deve essere comunicata e approvata dall'altra parte.

#### **Art. 8 - Durata del contratto**

Il presente accordo avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 9 – Condizioni di pagamento**

Ai fini dello svolgimento delle attività ricerca meglio precisate agli artt. 1 e 2, la Società si impegna a versare al Dipartimento un contributo per le spese dallo stesso sostenute per l'acquisto di materiali e/o attrezzature utili alle attività progettuali, nella misura di Euro 20.000 (ventimila) per anno, per un totale di Euro 40.000 (quarantamila euro).

La prima tranche del contributo pari ad Euro10.000 verrà erogata dalla Società entro il termine di mesi due dalla sottoscrizione del presente accordo. La seconda tranche, di importo pari a 10.000 euro, sarà invece erogata entro settembre 2023.

L'erogazione della restante parte del contributo pari a Euro 20.000 avverrà nel corso della seconda annualità (2024) con le medesime scadenze.

Il versamento dei succitati importi sarà effettuato sull'IBAN dell'Università di Messina:  
IT 16W 02008 16511 000300029177.

#### **Art. 10 - Uso di segni distintivi**

Le Parti manterranno la proprietà esclusiva dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Contratto, di cui sono rispettivamente proprietarie o licenziatarie.

Nessuna autorizzazione all'utilizzo di tali loghi/segni distintivi potrà in alcun modo intendersi come licenza di marchio o potrà dar luogo ad alcun diritto sul logo e sui segni distintivi stessi.

#### **Art. 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza sul luogo**

### **di lavoro**

Ogniqualvolta sia richiesto uno scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e la Società, lo stesso può esser disposto solo previo parere dei rispettivi responsabili scientifici, con le modalità e i tempi da essi definiti.

Ciascuna parte garantirà un'adeguata copertura assicurativa al proprio personale che, in virtù del presente accordo, è chiamato ad essere presente nelle strutture dell'altra parte.

Il personale è tenuto al rispetto delle vigenti normative disciplinari e di sicurezza nelle strutture in cui opera.

Le Parti, per il tramite rispettivi Responsabili Scientifici, hanno, del pari, l'obbligo di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Le Parti hanno il diritto di recedere consensualmente ovvero unilateralmente dal presente accordo. Il recesso, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti e di completamento delle attività di ricerca già avviate, dovrà essere in ogni caso esercitato con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi pec:

per il Dipartimento: [dipartimento.chibiofaram@pec.unime.it](mailto:dipartimento.chibiofaram@pec.unime.it)

per la Società I: ALL4LABELS Management GmbH mail: [a4lita@pec.it](mailto:a4lita@pec.it)

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Ciascuna parte procederà al trattamento dei dati personali pertinenti al presente accordo nel rispetto dei propri obiettivi istituzionali, nonché delle disposizioni del regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

### **Art. 14 - Controversie**

La Parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo.

Nei casi in cui l'accordo non possa essere raggiunto in tal modo, le parti indicano il foro esclusivo di Messina quale foro competente per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.

#### **Art. 15 – Disposizioni Generali e Finali**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento.

L'attuazione del presente accordo non comporterà alcun onere finanziario supplementare per le parti rispetto a quelli già esplicitamente menzionati nello stesso.

Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito o rinnovato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

MESSINA, li

#### **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali:

Prof. Sebastiano Campagna

#### **Il Direttore dell'Azienda: ALL4LABELS Management GmbH:**

Dr. Günther Weymans